



**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE DA INSERIRE
NELL’ORGANICO DELL’ADSP DEL MARE DI SARDEGNA -
CIG ZD72D9CE62**



Art. 1

Oggetto e finalità dell'appalto


1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricerca e selezione di personale da inserire a tempo pieno e indeterminato nelle posizioni vacanti della pianta organica.
2. Si stima un numero di tre selezioni, nel periodo di durata contrattuale, per l'assunzione di n. 16 unità, con inquadramento al IV° livello e III° livello del vigente ccnl dei lavoratori dei porti, corrispondenti a operatori tecnici/amministrativo contabili, ingegneri/architetti e laureati in materie giuridiche o economiche, secondo le posizioni vacanti nella pianta organica.
3. Il servizio, oggetto dell'appalto, si configura nell'attività di ricerca e selezione mirata e diversificata in base alla tipologia di profilo, in modo da ottenere una rosa finale di candidati da presentare alla Commissione di valutazione nominata dal Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Art. 2

Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Il servizio di ricerca e selezione del personale prevede:

1. Supporto alla Stazione Appaltante nell'analisi e definizione delle competenze tecniche e relazionali del candidato ideale per i profili richiesti ed oggetto della ricerca e selezione;
2. Stesura cronoprogramma delle attività da svolgere, d'intesa con la Stazione Appaltante e secondo le tempistiche indicate per le assunzioni prefissate;
3. Redazione dell'avviso di ricerca di personale, per i profili richiesti ed individuati come al punto **II.1)**, sulla base delle posizioni indicate dalla Stazione Appaltante, per le pubblicazioni sul sito web dell'AdSP, sulla Guri- Sezione Concorsi e su n. 1 quotidiano locale e n. 1 nazionale. Saranno a carico della Stazione Appaltante gli oneri di pubblicazione.
4. Redazione del modello di istanza nel formato di modulo elettronico (Form) da rendere disponibile sul sito dell'AdSP " www.adspmaredisardegna.it;
5. Raccolta, archiviazione e gestione delle domande e dei CV pervenuti;
6. Analisi dei CV, verifica sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dalla selezione e invio ai candidati degli esiti delle verifiche sulla domanda di partecipazione presentata;
7. Convocazione dei candidati ammessi allo svolgimento della prova preselettiva, che si terrà in data preventivamente concordata con la Stazione Appaltante ed in luogo individuato ed attrezzato a cura e spese dell'aggiudicatario;
8. Predisposizione e somministrazione, per i diversi profili richiesti e d'intesa con l'AdSP, dei test psico-attitudinali e specifici per accertare il livello delle competenze richieste (ad es. Big Five



Questionnaire). La Stazione Appaltante seguirà la fase di preselezione con una Commissione esaminatrice nominata con decreto presidenziale;

9. Valutazione degli esiti dei test, redazione e archiviazione del report finale;

10. Trasmissione all'AdSP di una rosa ristretta, indicativamente n.30 candidati, con le relative valutazioni/giudizi, per le successive prove indicate dai singoli bandi di selezione, da svolgersi nanti la Commissione di valutazione nominata dal Presidente dell'AdSP;

11. Redazione ed invio all'AdSP, per ciascun candidato ammesso alle successive prove, di un fascicolo conclusivo contenente i curricula dei candidati inseriti nella rosa, unitamente alla scheda nominativa di valutazione dei test/prove specifici sostenuti (professionali e attitudinali) ed alla eventuale ulteriore documentazione prevista;

12. Convocazione dei primi 30 candidati, in data preventivamente concordata con l'AdSP, per lo svolgimento delle successive prove selettive;

13. Supporto alla Commissione esaminatrice dell'AdSP nelle successive fasi delle prove previste dai bandi di selezione.

Art. 3

Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve svolgere l'attività di ricerca e selezione di personale in maniera trasparente e secondo le disposizioni del bando di selezione pubblica predisposto dall'Autorità, con l'utilizzo di test e strumenti di valutazione adeguati al profilo richiesto;

2. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio alle condizioni di cui al precedente articolo 2) e nei tempi definiti dal cronoprogramma presentato in sede di offerta;

3. L'appaltatore si obbliga, a conclusione di ogni procedimento di selezione, a redigere e consegnare all'Autorità una relazione riepilogativa che indichi almeno i seguenti elementi:

n° candidature pervenute;

n° candidature scartate e motivazione (perché non in possesso dei requisiti);


n° candidature idonee;

n° candidature escluse (non ritenute idonee)

n° candidature da presentare all'Autorità (rosa ristretta di candidati n.30) con sintetica presentazione e valutazione dei candidati;

3. L'Appaltatore garantisce comunque la più costante ed efficace collaborazione mediante contatti e-mail, telefonici o attraverso altri strumenti messi a disposizione ed indicati nell'offerta tecnica;

4. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi richiesti anche in



caso di più processi selettivi attivati in contemporanea;

5. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alle selezioni di personale effettuate, anche se approvate dalla Committente;
6. La sottoscrizione dei documenti di gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio;
7. La sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi;
8. La stazione appaltante dovrà poter accedere alle fasi del processo di selezione, per ogni candidatura, in qualsiasi momento anche attraverso l'accesso alla piattaforma on-line utilizzata.

Art. 4


Obblighi a carico della Stazione Appaltante

1. Per ogni percorso di ricerca e selezione che sarà attivato, l'Autorità invierà all'Appaltatore il profilo da ricercare con l'indicazione del ruolo, dei requisiti richiesti, ed ogni eventuale ulteriore elemento atto a favorire l'individuazione del miglior candidato ricercato;
2. L'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet il bando di ricerca. Nel bando sarà indicato che l'invio delle domande di partecipazione e dei CV dovrà essere fatto direttamente all'Appaltatore, del quale saranno indicati tutti i recapiti.

Art. 5

Norme che regolano il servizio e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il servizio sono, in via principale:
 - a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici";
 - b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - c. il Regolamento per assunzione di personale adottato con Decreto del Presidente dell'AdSP, n. 11 del 03.08.2017, approvato dal Ministero Vigilante con nota VPTM 27836 in data 30.10.2018, modificato dal decreto n.183 del 20.05.2020 approvato dal Ministero Vigilante con la nota VPTM 13604 del 01.06.2020;
 - d. le norme del codice civile.



2. Nel caso in cui una o più previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'affidamento del servizio.
3. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto, ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, integrato con i documenti di cui al successivo articolo 6, e firmato per accettazione dall'aggiudicatario in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/16, costituisce contratto a termini degli artt.1321 e segg. C.C.

Art. 6

Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto firmato per accettazione dall'Appaltatore;
 - b) l'offerta tecnica;
 - c) l'offerta economica;
 - d) la cauzione definitiva.

Art. 7


Durata e importo del contratto

1. Il servizio affidato deve completarsi nel termine di 12 mesi dalla data di comunicazione di avvio del servizio.
2. Il compenso, per l'attività di selezione è stimato in € 39.000,00.
3. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività necessaria o sussidiaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 8

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto e a darne comunicazione all'appaltatore



Art. 9

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi.

Art. 11

Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo a conclusione di ciascun processo di ricerca e selezione del personale.
2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come previsto dalla vigente normativa.
3. La Stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment" e pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

Art. 12


Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il Direttore all'esecuzione evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 13

Fallimento e modifiche soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d)



punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, le eventuali modifiche alla partecipazione e alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto a quanto indicato in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie. La Stazione appaltante si riserva di procedere ad autorizzare le predette modifiche e, ove autorizzate, non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di fallimento dell'appaltatore, o cessazione dell'attività per qualunque motivo, la Stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 14

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto


1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve



essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.

Art. 15

Subappalto e tutela lavoratori

1. Il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 16


Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

ART.17

Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.



3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 18

Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi a soggetti che vengono in contatto con la Stazione appaltante.

2. L'appaltatore diventa Responsabile del trattamento dei dati trattati nell'espletamento del servizio svolto.

Art. 20

Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.


2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza, opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni.

Art. 21

Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 2 si applicherà una penale massima pari all'1 per mille del corrispettivo.



2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore potrà presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della pec di contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni, o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 22

Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora l'Appaltatore tramite pec, fissando contestualmente un termine finale essenziale, non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. In tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

Art. 23

Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 23, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b. ingiustificata sospensione del servizio;

c. subappalto non autorizzato;

d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;

e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

g. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.



2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle derivanti da un regolare adempimento del contratto. In tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.

Art. 24

Recesso

1. È facoltà della Stazione appaltante recedere tramite pec, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.

Art. 25

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 26


Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 27

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.



Art. 25

Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Paola Casorati